

MODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI

**Nome o ragione sociale**

Indirizzo della sede sociale .....

Adresse (til virksomhetens registrerte kontor) .....

N. di registro o di partita IVA <sup>(1)</sup> .....Nome e qualifica del o dei dirigenti principali <sup>(2)</sup> .....**Tipo di impresa (cfr. nota esplicativa)**

Indicare con una croce in quale caso si trova l'impresa richiedente:

- Impresa autonoma                      In tal caso i dati indicati nella tabella seguente risultano dai conti dell'impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato.
- Impresa partner                        Compilare e aggiungere l'allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella seguente.
- Impresa collegata

**Dati che determinano la categoria d'impresa**

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

Periodo di riferimento (\*)

Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)

(\*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso.

(\*\*) In migliaia di euro.

**Importante:**

rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)?

 No

Sì [in tal caso compilare e allegare una dichiarazione riguardante l'esercizio precedente <sup>(3)</sup>].

**Firma**

Nome e qualifica della persona che firma, autorizzata a rappresentare l'impresa: .....

.....

Attesto sull'onore la veridicità della presente dichiarazione e degli eventuali allegati. ....

Fatto a .....

Firma:

<sup>(1)</sup> A scelta degli Stati membri, a seconda delle necessità.

<sup>(2)</sup> Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

<sup>(3)</sup> Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

NOTA ESPLICATIVA  
RELATIVA AI TIPI D'IMPRESE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI  
EFFETTIVI E DEGLI IMPORTI FINANZIARI

## I. TIPI D'IMPRESE

La definizione delle PMI <sup>(1)</sup> distingue tre tipi d'impresе a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o per quanto riguarda il diritto di esercitare un influsso dominante <sup>(2)</sup>.

### Tipo 1: L'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresе (associate o collegate).

*L'impresa richiedente è autonoma se:*

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- e non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni <sup>(3)</sup>;
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata <sup>(4)</sup>.

### Tipo 2: L'impresa partner

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite partner le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

*L'impresa richiedente è partner di un'altra impresa se:*

- possiede una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% in tale impresa, oppure l'altra impresa detiene una partecipazione o diritti di voto pari o superiori al 25% nell'impresa richiedente,
- le imprese collegate nel senso definito qui di seguito, il che significa, tra l'altro, che i diritti di voto dell'una nell'altra non sono superiori al 50%,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE sulla definizione delle PMI.

<sup>(2)</sup> Definizione, articolo 3.

<sup>(3)</sup> Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il loro investimento totale in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.
- d) autorità locali autonome con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 000 abitanti.

(Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

<sup>(4)</sup> Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva del Consiglio 1983/349/CEE del 13 giugno 1983, l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della definizione.

— In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).

— In casi rarissimi invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

### **Tipo 3: L'impresa collegata**

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti dei precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, quando sono adeguate all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 1983/349/CEE del Consiglio riguardante i conti consolidati, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati <sup>(\*)</sup> o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati, sono descritti dalla nota 5, ai primi due trattini, alla fine della presente nota esplicativa. In tali casi l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

## **II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO <sup>(\*)</sup>**

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

### **Chi fa parte degli effettivi?**

- I dipendenti dell'impresa in questione;
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente;
- i proprietari gestori;
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

### **Come si calcolano gli effettivi?**

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

---

<sup>(\*)</sup> Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

<sup>(\*)</sup> Definizione, articolo 5.

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE  
CALCOLO PER LE IMPRESE PARTNER O COLLEGATE

**Allegati da accludere se necessario**

- Allegato A se l'impresa ha almeno un'impresa partner (ed eventuali schede supplementari)
- Allegato B se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

**Calcolo dei dati per le imprese collegate o partner <sup>(1)</sup> (cfr. nota esplicativa)**

Periodo di riferimento <sup>(2)</sup>:

	<b>Effettivi (ULA)</b>	<b>Fatturato (*)</b>	<b>Totale di bilancio (*)</b>
1. Dati <sup>(3)</sup> dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [ <i>riporto dalla tabella B(1) dell'allegato B <sup>(3)</sup></i> ]			
2. Dati <sup>(3)</sup> aggregati in modo proporzionale di tutte le (eventuali) imprese associate ( <i>riporto dalla tabella A dell'allegato A</i> )			
3. Somma dei dati <sup>(3)</sup> di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [ <i>riporto dalla tabella B(2) dell'allegato B</i> ]			
<b>Totale</b>			

<sup>(1)</sup> In migliaia di euro.

<sup>(2)</sup> Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.

<sup>(3)</sup> Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di recente costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso (definizione, articolo 4).

<sup>(4)</sup> I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati nella tabella «dati che determinano la categoria d'impresa» della dichiarazione.

ALLEGATO A  
Impresa partner

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato» [una scheda per ogni impresa partner dell'impresa richiedente e per le imprese partner delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati <sup>(1)</sup>], i dati della corrispondente **tabella** «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

**Tabella A**

<b>Impresa partner</b> (indicare nome/identificazione)	<b>Effettivi (ULA)</b>	<b>Fatturato</b>	<b>Totale di bilancio (*)</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
<b>Totale</b>			

(\*) In migliaia di euro.

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella)

**NB:**

Questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese partner) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

<sup>(1)</sup> Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).

SCHEMA DI PARTENARIATO

**1. Identificazione precisa dell'impresa PARTNER**

Nome o ragione sociale .....

Indirizzo della sede sociale .....

N. di registro o di partita IVA (1).....

Nome e qualifica del o dei dirigenti principali (2)

**2. Dati relativi all'impresa PARTNER**

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale bilancio (*)
<b>Dati lordi</b>			

(\*) In migliaia di euro.

**NB:** I dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa partner, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa partner, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa partner (3). In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

**3. Calcolo proporzionale**

a) Indicare con precisione il tasso della partecipazione (4) detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....  
 .....

Indicare anche il tasso della partecipazione detenuta dall'impresa partner oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....  
 .....

b) Tra i due tassi di cui sopra va scelto il più elevato: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

**Tabella «partenariato»**

Percentuale:	Effettivi (ULA)	Fatturato (5)	Totale di bilancio (5)
<b>Risultati proporzionali</b>			

(\*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell'allegato A.

(1) A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.

(2) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

(3) Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.

(4) Va preso in considerazione il tasso più elevato in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad esso va aggiunto il tasso della partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).

ALLEGATO B  
Imprese collegate

**A) DETERMINARE IL CASO IN CUI SI TROVA L'IMPRESA RICHIEDENTE**

- Caso 1:** l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata [tabella B(1)]
- Caso 2:** l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento [tabella B(2)].

**NB:** i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate a tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento <sup>(1)</sup>.

**B. I METODI DI CALCOLO A SECONDA DEI CASI**

**Nel caso 1:** I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1)

**Tabella B(1)**

	Effettivi (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
<b>Totale</b>			

Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

**Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento**

Impresa collegata (nome/identificazione)	Indirizzo della sede sociale	N. di registro o di partita IVA (*)	Nome e qualifica del o dei dirigenti principali (**)
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.

Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

**NB:** le eventuali imprese partner di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento vanno trattate come partner dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

**Nel caso 2:** Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.

<sup>(1)</sup> Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

**Tabella B (2)**

<b>Impresa n.:</b>	<b>Effettivi (ULA)</b>	<b>Fatturato (**)</b>	<b>Totale di bilancio (**)</b>
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
<b>Totale</b>			

(\*) Aggiungere una «scheda di collegamento» per ogni impresa.

(\*\*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

SCHEDA DI COLLEGAMENTO — N. ...

(solo per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento nella tabella B)

**1. Identificazione precisa dell'impresa**

Nome o ragione sociale .....

Indirizzo della sede sociale .....

N. di registro o di partita IVA <sup>(1)</sup> .....

Nome e qualifica del o dei dirigenti principali <sup>(2)</sup>.....

**2. dati relativi all'impresa**

Periodo di riferimento:

	<b>Effettivi (ULA)</b>	<b>Fatturato <sup>(3)</sup></b>	<b>Totale di bilancio <sup>(3)</sup></b>
<b>Totale</b>			

(\*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella *tabella B(2)* dell'allegato B.

**NB:** i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese partner delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati <sup>(3)</sup>.

Tali imprese partner vanno trattate come partner diretti dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

<sup>(1)</sup> A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze

<sup>(2)</sup> Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente

<sup>(3)</sup> Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma)